

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -
Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -
Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI
PREVIDENZA

Ud. 20/12/2022 - CC

R.G.N. 29541/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29541-2021 proposto da:

(omissis)

S.A.S. (omissis) , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (omissis) in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) ,



(omissis)

- controricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (omissis) in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede dell'AVVOCATURA
dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

;

- controricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 285/2021 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 12/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 12 maggio 2021, la Corte d'appello di Torino ha
dichiarato improcedibile l'appello di (omissis)
s.a.s., nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps e Inail,
avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile
per difetto d'interesse ad agire il ricorso della società, in opposizione ad
avvisi di addebito e cartelle di pagamento, per prescrizione dei crediti;



2. essa ha così statuito per avere la società appellante omesso la notificazione per l'udienza del 2 marzo 2021 e, dopo la richiesta in tale udienza di rimessione in termine per produrla ovvero rinnovarla per una successiva udienza (fissata il 27 aprile 2021), averla rinnovata a mezzo PEC in data 7 aprile 2021 per questa seconda udienza: senza tuttavia provare, né allegare di avere notificato alle controparti il ricorso in appello e il decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c., ancorché tardivamente, in vista dell'udienza del 2 marzo 2021;

3. la Corte territoriale l'ha inoltre condannata, su richiesta di Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre che alla rifusione delle spese del grado, al pagamento della somma di € 2.500,00, a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore di ognuno degli appellati costituiti (Agenzia delle Entrate Riscossione e Inail), per l'illustrato comportamento processuale tenuto, integrante colpa grave, se non addirittura malafede;

4. con atto notificato il 12 novembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui hanno resistito l'Inps e l'Inail con distinti controricorsi; l'Agenzia del Territorio ha depositato procura speciale.

CONSIDERATO CHE

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 435, secondo comma, 184*bis* c.p.c., per avere la Corte territoriale negato una rimessione in termini legittima, per l'estrema difficoltà, a causa dell'obiettivo disagio nel periodo dal 9 ottobre 2020 (data di emissione del decreto di fissazione di udienza) al 2 marzo 2021 (data di fissazione dell'udienza) di svolgere le ordinarie attività lavorative e parimenti quella difensiva, in ragione dell'emergenza pandemica che ha interessato anche la Regione Piemonte, pertanto non imputabile a colpa della parte onerata della notificazione (primo motivo);



2. esso è manifestamente infondato;
3. nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 26 novembre 2020, n. 27079);
- 3.1. nel caso di specie, concesso alla parte un termine per produrre la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza ovvero rinnovarla, cui essa ha provveduto con la notificazione (a mezzo PEC in data 7 aprile 2021) per la nuova udienza fissata (il 27 aprile 2021), la Corte territoriale ha accertato l'assenza di prova, ma neppure di allegazione della prima notificazione del ricorso in appello e del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c., ancorché tardivamente, in vista dell'udienza del 2 marzo 2021 (come risulta dall'ultimo capoverso di pg. 4 all'ultimo di pg. 5 della sentenza); sicché, essa è inesistente essendo stata omessa (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 18 luglio 2018, n. 19083), senza alcuna giustificazione giuridicamente rilevante, per essere la sospensione dei termini processuali stata disposta dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 conv. dalla legge n. 27/20 come modificato dall'art. 3, primo comma, l. b) d.l. 28/2020 conv. dalla legge n. 40/2020;
4. la ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma c.p.c., per essere stata erroneamente condannata al



pagamento della somma da essa prevista, non essendo il proprio comportamento processuale dipeso né da colpa grave, né tanto meno da mala fede, ma piuttosto dalla ragione illustrata al superiore punto 1 (secondo motivo);

5. anch' esso è infondato;

6. la condanna per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96, terzo comma c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo e secondo comma c.p.c. e con queste cumulabile, siccome volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione richiede, pertanto, quale elemento costitutivo della fattispecie, non necessariamente il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 18 novembre 2019, n. 29812; Cass. 24 settembre 2020, n. 20018; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3830);

6.1. l'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra poi nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. 4 marzo 2022, n. 7222): come appunto nel caso di specie, avendo la Corte territoriale nel comportamento processuale della parte, per avere continuato a coltivare l'appello, ravvisato (per le ragioni esposte al secondo capoverso di pg. 7 della sentenza), se non proprio la malafede, quanto meno la colpa grave;

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo



unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali
(Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida: per l'Inps, in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali; per l'Inail, in € 200,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali; tutto oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; nulla spese nei confronti di AdER.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1^{quater} del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 dicembre 2022

Il Presidente

(dott. Adriana Doronzo)

